

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni previsto dall'art. 72 del vigente Statuto Comunale.

Art. 2

Finalità dell'Albo

1. L'istituzione dell'Albo delle Associazioni ha lo scopo di valorizzare il principio della libertà di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione italiana, di sviluppare il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni locali e di incentivare la partecipazione dei cittadini in forma associata alla Amministrazione Pubblica.

2. A tal fine le Associazioni possono presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme di cui all'art. 75 dello Statuto Comunale.

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di consultazione delle associazioni nelle materie di propria competenza e può stipulare con esse apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse e per la realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 3

Contenuto dell'Albo

1. L'Albo delle Associazioni tenuto presso la segreteria del Comune deve contenere per ciascuna Associazione iscritta le seguenti indicazioni:

- esatta denominazione dell'Associazione;
- ubicazione della sede o sezione locale dell'Associazione;
- finalità perseguite;
- nominativo del Presidente dell'Associazione o della sezione locale di essa.

2. L'Albo deve altresì riportare la data di iscrizione e di eventuale cancellazione di ciascuna Associazione.

3. Ciascun cittadino può prendere visione ed estrarre copia della documentazione inerente l'Albo.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni tutte le Associazioni aventi la sede o una sezione locale nel territorio comunale di Trecenta a condizione che:

- svolgano la propria attività nel settore sportivo, ricreativo e del tempo libero, nel settore della cultura nonché nel campo sociale e del volontariato;
- non abbiano scopo di lucro e siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la trasparenza contabile;
- perseguano finalità consentite dalla legge ed esplicino la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente;

2. Possono iscriversi all'Albo anche le Associazioni non riconosciute .

Art. 5
Modalità di iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 4 che intendono iscriversi all'Albo debbono presentare apposita istanza scritta all'Amministrazione Comunale la quale deve contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. All'istanza di iscrizione devono essere allegati in copia l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione nonché ogni altro atto comunque riguardante la costituzione e l'organizzazione dell'Associazione. L'iscrizione è gratuita.
3. L'iscrizione all'Albo dell'Associazione richiedente è subordinata al solo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 da effettuarsi mediante atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 6
Modificazione dell'Associazione

1. Qualora dopo l'iscrizione all'Albo si verifichi una modifica di uno degli elementi indicati all'art. 3 comma 1 del Regolamento ovvero una modifica dello statuto o degli altri atti riguardanti l'organizzazione, l'Associazione è tenuta a darne comunicazione scritta entro 15 gg. all'Amministrazione Comunale ai fini dell'annotazione nell'Albo.
2. qualora la Giunta Comunale accerti che per effetto delle modifiche di cui al comma 1 venga meno alcuno dei requisiti di cui all'art. 4, dispone la cancellazione dell'Associazione dall'Albo.

Art. 7
Regime transitorio

1. Entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale rende noto mediante manifesti pubblici l'istituzione dell'Albo delle Associazioni nonché i requisiti e modalità di iscrizione al fine di favorire l'iscrizione stessa da parte delle Associazioni interessate.
2. Tali manifesti debbono essere affissi per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e agli spazi adibiti alle pubbliche affissioni.

Art. 8
Pubblicità dell'Albo delle Associazioni

1. Al fine di garantire la costante pubblicità dell'Albo, l'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno deve rendere pubblici appositi manifesti riguardanti l'esistenza dell'Albo ed i requisiti e modalità di iscrizione allo stesso.
2. Tali periodici manifesti pubblici debbono essere affissi per almeno 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e agli spazi adibiti alle pubbliche affissioni.